

Codice DB1016

D.D. 4 giugno 2014, n. 183

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Attivita' venatoria all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria "Pietraporzio", in Comune di Pietraporzio (CN). Proponente: AFV Pietraporzio. Valutazione di Incidenza rispetto alla ZPS IT1160062 "Alte Valli Stura e Maira" ed al SIC IT1160021 "Gruppo del Tenibres".

IL DIRIGENTE

Premesso che

In data 1 aprile 2014 (prot. n. 4518/DB10.16) è pervenuta al Settore Aree naturali protette istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente l'attività venatoria all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria (AFV) "Pietraporzio", in Comune di Pietraporzio (CN).

L'Azienda ricade per il 73% della sua estensione totale nei siti della Rete Natura 2000 IT1160062 "Alte Valli Stura e Maira" e IT1160021 "Gruppo del Tenibres", classificati rispettivamente come ZPS ai sensi della Direttiva 09/147/CE (già Direttiva 79/409/CEE "Uccelli") e come SIC ai sensi della Direttiva 92/43/CE "Habitat".

La ZPS "Alte Valli Stura e Maira" è stata designata in ragione dell'importanza che riveste come sito di riproduzione per numerose specie ornitiche legate al bioma alpino (tra cui gipeto e aquila reale) e come area di rilevanza internazionale per la migrazione di una ventina di specie di rapaci e di altri veleggiatori di interesse conservazionistico, che qui si concentrano, con migliaia di effettivi in transito, in occasione del passo post-risproduttivo.

Le principali emergenze naturalistiche che hanno determinato l'individuazione dell'area come SIC "Gruppo del Tenibres" sono legate all'ambiente alto alpino che la caratterizza, con la presenza di laghi con peculiare vegetazione acquatica e di aree palustri; il sito ospita numerosi endemismi silicoli delle Alpi Marittime tra la flora, ambienti forestali di interesse comunitario alle quote inferiori, numerose specie entomologiche di interesse conservazionistico e, tra la mammalofauna, anche il lupo, specie prioritaria.

L'attività venatoria praticata all'interno della AFV "Pietraporzio" prevede piani di prelievo per camoscio, muflone, capriolo, cervo, lepre variabile, lepre comune, gallo forcello, pernice bianca e coturnice, mentre riguardo al cinghiale si verificano solo prelievi selettivi, mediante sparo con la carabina, occasionali e numericamente ridotti.

Rispetto al cervo, in inverno viene effettuato foraggiamento dissuasivo presso punti fissi riforniti con fieno e pellettato per bovini.

Per quanto riguarda i galliformi alpini, si rileva che la maggior parte delle aree campione utilizzate per i censimenti primaverili ed estivi delle specie gallo forcello e coturnice ricadono entro i confini dei siti della Rete Natura 2000 che interessano l' AFV "Pietraporzio".

A partire dal 2008, i piani di prelievo e le metodologie di censimento adottate sono state quelle indicate nelle Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina emanate dalla Regione Piemonte.

In conformità con quanto previsto al par. 2.1.2 dell'Allegato 3 della D.G.R. n. 94-3804 del 27/04/2012, "L.r. 70/1996, art. 44, comma 1, lett. e) ed f) - Revoca della D.G.R. n. 76-2075 del 17/05/2011. Approvazione delle linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina", il proponente ha provveduto a richiedere al Settore competente una deroga in merito all'estensione delle aree di censimento dei galliformi alpini. Copia di tale

richiesta è stata inviata per conoscenza anche al Settore Aree naturali protette con nota prot. n. 6965/DB10.16 del 26/05/2014.

Riguardo agli aspetti gestionali dell'Azienda che nella relazione d'incidenza vengono genericamente presentati come interventi di miglioramento ambientale, si ritiene coerente con tale definizione solo la pratica della fienagione dei prato-pascoli di Pian della Regina, che può effettivamente determinare un beneficio anche per alcune delle specie tutelate ai sensi delle Direttive 09/147/CE e 92/43/CE.

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione".

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione",

determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto all'attività venatoria svolta all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria "Pietraporzio", a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione", che si intende qui integralmente richiamata, ed in particolare a condizione che vengano rispettati i seguenti divieti:

DIVIETI:

1) ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, è vietato effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;

2) ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera j) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte, è vietato l'utilizzo di munizionamento al piombo all'interno della ZPS IT1160062 "Alte Valli Stura e Maira" e del SIC IT1160021 "Gruppo del Tenibres";

Inoltre, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera v) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, si raccomanda di registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari